



Città di Rapallo

Provincia di Genova

SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
UFFICIO PERSONALE

Prop.: 743 / 2022

DETERMINA N. 658 DEL 08/07/2022

OGGETTO: REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAMI APPROVATA CON DETERMINAZIONE 363 DEL 5/5/2022 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA/ COORDINATORE PEDAGOGICO, CAT D CCNL FUNZIONI LOCALI. E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI BANDO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N°1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CAT D, CCNL FUNZIONI LOCALI

IL DIRIGENTE

Vista la proposta del Responsabile di Posizione Organizzativa dott.ssa Elena Di Venanzo

Richiamati

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, da ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 375 del 30/12/2021, che prevedeva l'assunzione tramite concorso pubblico di n. 1 unità di "Istruttore direttivo pedagogista (coordinatore pedagogico) cat D" ;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, in allegato al DUP 2022-2024 approvato con delibera di C.C n°12 del 28/03/2022, con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 con i relativi allegati e nel quale si prevede per l'annualità 2022, l'assunzione di tale figura, non essendosi perfezionata la procedura di reclutamento nell'annualità precedente;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 363 del 05/05/2022 con il quale veniva approvato lo schema di bando per il concorso pubblico per esami, per l'assunzione presso il Settore 4 – Servizi alla persona, a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Direttivo Pedagogista/Coordinatore pedagogico, Cat D" CCNL Funzioni locali;

Atteso che l'avviso del suddetto concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana–serie speciale concorsi n° 43 del 31/05/2022 e che lo stesso è stato pubblicato all'Albo on line del Comune di Rapallo dal 1/06/2022 al 15/06/2022 ed inviato ai Comuni della Città Metropolitana di Genova;

Considerato che a seguito di una ponderata ricognizione dei profili e delle professionalità maggiormente rispondenti alle esigenze del Settore 4 – Servizi alla persona, in ragione delle mutate esigenze organizzative rappresentate dal Settore, con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale n° 224 si è provveduto alla parziale modifica ed integrazione della declaratoria dei profili professionali di cui al precedente provvedimento di Giunta Comunale n° 631/1999 e ss.mm.ii., prevedendo l'introduzione, in sostituzione del profilo professionale di "Coordinatore pedagogico/istruttore direttivo pedagogista / Cat. D", del nuovo profilo di "Istruttore Direttivo dei servizi socio educativi cat. D" ;

Osservato che con l'istituzione di detto nuovo profilo si è inteso soddisfare l'esigenza di una figura con competenze e abilità diversificate, non circoscritte alla sola dimensione dei minori, capace di rivestire un ruolo duttile rispetto ai diversi ambiti di attività del Settore;

Ritenuto pertanto dover procedere alla revoca dell'avviso di cui sopra ed indire nuovo bando per la assunzione di n°1 unità nel nuovo profilo di "**Istruttore Direttivo dei servizi socio educativi**" cat. D;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nell'esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione alla quale è consentito, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241 e fino all'intervenuta nomina dei vincitori, provvedere al ritiro dei propri atti, sulla base dell'apprezzamento discrezionale di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero del mutamento della situazione di fatto e della sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario, per ragioni di merito, vale a dire di opportunità (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51, TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250), il ritiro di propri atti ;

Considerato che proprio in relazione al tema delle procedure concorsuali pubbliche, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso della possibilità della revoca in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (da indicare nel provvedimento) che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent.n.1343/2015, n.73/2015, n.136/2014);

Considerato che l'onere motivazionale in ordine all'esercizio del potere di autotutela mediante il ritiro degli atti di un pubblico concorso, assume carattere puntuale e stringente qualora l'iter procedurale risulti completato e perfezionato per effetto dell'approvazione della graduatoria seguita dall'invito al vincitore a prendere servizio, atti tutti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana sent 6037/2003);

Dato atto che, diversamente da quanto sopra espresso, la revoca del concorso pubblico precedentemente indetto, per il quale non sia intervenuto alcun atto conclusivo del procedimento, può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista rispetto all'affidamento dei concorrenti, i quali, fino al momento della nomina dei vincitori, vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;

Richiamato, infine, l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo il quale l'autotutela costituisce espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione da esercitarsi previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, con particolare riguardo, per quest'ultimo, all'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons.Stato,V, 8 febbraio 2010, n.592, Sez.V, 12 febbraio 2010,n.743, Sez.IV 28 gennaio 2010, n.363);

Visto l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo nei casi di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento , (...), di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (...)";

Ricordato che l'avviso di selezione all'art. 18, di cui alla determinazione dirigenziale n. 363 del 05/05/2022, rubricato "Modifica proroga e revoca del bando " al secondo capoverso così dispone " E' facoltà dell'Amministrazione modificare e/o revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria alla copertura del posto o comunque cadano i presupposti della procedura stessa" .

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria della nomina dei vincitori,essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e l'ammissione dei candidati, e che ,pertanto,non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Atteso che l'Amministrazione ha effettuato una rigorosa comparazione delle diverse posizioni soggettive di interesse pubblico e privato rilevanti nel caso concreto con specifico riguardo a:

- la sopravvenuta necessità per il Comune di provvedere all'acquisizione di un profilo professionale con competenze diversificate e multispecialistiche;
- il mancato espletamento di qualsiasi prova preselettiva o selettiva relativamente alla procedura in oggetto, l'assenza di qualsivoglia graduatoria approvata e la conseguente inconfigurabilità della lesione di posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Osservato che alla luce di quanto esposto, il giudizio di bilanciamento degli interessi coinvolti fa ritenere prevalente l'interesse pubblico alla revoca della procedura rispetto alla tutela della posizione dei concorrenti partecipanti;

Ritenuto, quindi, che sussistano fondati motivi di pubblico interesse per provvedere, in via di autotutela, alla revoca della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Pedagogista/Coordinatore pedagogico, Cat D CCNL Funzioni locali;

Richiamato, infine, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art.13,comma 1, della L.241/1990 (Consiglio di Stato,Sezione III, sent. num. 4554 del01.08.2011);

Ritenuto pertanto, alla luce delle sopravvenute nuove esigenze organizzative procedere alla revoca del citato bando per l'assunzione di un " Istruttore Direttivo Pedagogista/Coordinatore pedagogico, Cat D" di cui alla determinazione n. 363 del 05/05/2022 e alla contestuale approvazione di nuovo schema di bando di concorso per l'acquisizione di un "Istruttore Direttivo dei servizi socio educativi" cat. D CCNL Funzioni locali;

Atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 e ss.mm.ii, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ;

Richiamato l'art 34 bis, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in L. n. 79/2022, a norma del quale: *"Le amministrazioni, decorsi venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2"*;

Preso atto

- dell'avvio della procedura di cui all'art.34 bis del Decreto Legislativo n.165/2001 attivata con nota prot. n. 30929 del 29/06/2022;
- della nota della Regione Liguria a riscontro della sopracitata comunicazione, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 31004 del 30.06.2022, con la quale ha comunicato che non risultano soggetti aventi requisiti compatibili con il profilo richiesto, iscritto nell'elenco dalla stessa tenuto ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. che reca le norme per le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e che prevede, nel corso delle procedure concorsuali, il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, *"ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione"*.

Ritenuto, conseguentemente, opportuno approvare l'apposito schema di bando di selezione, allegato, conservato in atti, dando atto che per quanto non espressamente previsto dallo schema di bando stesso e dal vigente Regolamento "Disciplina delle procedure di accesso agli impieghi", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii., si farà riferimento alla normativa vigente in materia;

Ricordato, altresì, che in conformità al citato Regolamento e alla previsione contenuta nello schema di bando di concorso, ai sensi del quale la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati avverrà con modalità telematica mediante l'impiego di specifica piattaforma informatica, la pubblicità della presente procedura sarà assolta mediante pubblicazione del relativo bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^a Serie speciale Concorsi e contestualmente in versione integrale, all'Albo online del Comune di Rapallo e alla Sezione Trasparenza – Bandi di Concorso, **per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di concorso sulla Gazzetta, nonché mediante diffusione dello stesso tramite invio ai Comuni della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto, ai fini dell'ammissione alla nuova procedura concorsuale, di considerare validamente acquisite le domande precedentemente presentate in relazione alla procedura indetta con provvedimento dirigenziale n. 363 del 05/05/2022 per la copertura di n° 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA,CAT D/, per le quali, con determinazione dirigenziale n. 623/2022, è stata riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal relativo bando, coincidenti con quelli previsti dalla procedura oggetto di indizione con il presente atto;

Ritenuto, altresì, di considerare validamente acquisite le domande precedentemente presentate in relazione alla procedura indetta con provvedimento dirigenziale n. 363 del 05/05/2022 per la copertura di n° 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA,CAT D/, ammesse con riserva per effetto del provvedimento sopraccitato n. 363 del 05/05/2022, a condizione che l'avviato soccorso istruttorio si concluda con esito positivo;

Dato atto che la Commissione Esaminatrice verrà nominata, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento degli accessi, con separato e successivo provvedimento,

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, rispetto all'adozione del presente provvedimento;

Visti

- il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- La legge 241/1990 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa e di considerarla parte sostanziale del presente provvedimento;

2. Di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e s.m.i., la procedura concorsuale avviata di cui al provvedimento dirigenziale n. 363 del 05/05/2022 avente ad oggetto l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Pedagogista/Coordinatore pedagogico, Cat D CCNL Funzioni locali, e regolarmente pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale concorsi ed esami n° 43 del 31/05/2022;

3. di disporre la pubblicazione di un avviso di revoca, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, con le stesse modalità adottate per il Bando de quo, ovvero sulla Gazzetta Ufficiale sul sito istituzionale nell'apposita sotto sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito www.comune.rapallo.ge.it, nonché all'Albo on line del Comune, dando atto che la pubblicazione ha valore legale di notifica a tutti gli interessati;

4. di dare atto che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

5. Di provvedere per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate, ad approvare il nuovo schema di bando, conservato in atti, per il concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 **Istruttore Direttivo dei servizi socio educativi**", Cat. D. CCNL Funzioni locali.

6. Di provvedere, in conformità al vigente Regolamento "Disciplina delle procedure di accesso agli impieghi", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii. e avuto riguardo alla previsione contenuta nello schema di bando di concorso ai sensi del quale la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati avverrà con modalità telematica mediante l'impiego di specifica piattaforma informatica, che la pubblicità legale sia soddisfatta mediante pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale Concorsi e contestualmente in versione integrale, all'Albo online del Comune di Rapallo e alla Sezione Trasparenza – Bandi di Concorso, **per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di concorso sulla Gazzetta, nonché di provvedere alla diffusione dello stesso tramite invio ai Comuni della Città Metropolitana di Genova;

7. Di ritenere, ai fini dell'ammissione alla nuova procedura concorsuale, validamente acquisite le domande precedentemente presentate in relazione alla procedura indetta con

provvedimento dirigenziale n. 363 del 05/05/2022 per la copertura di n° 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA,CAT D/ con scadenza presentazione domande 15/06/2022, per le quali , con determinazione dirigenziale n. 623/2022, è stata riscontrata la sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal relativo bando, coincidenti con quelli previsti dalla procedura oggetto di indizione con il presente atto;

8. Di ritenere, ai fini dell'ammissione al concorso, validamente acquisite le domande precedentemente presentate in relazione alla procedura indetta con provvedimento dirigenziale n. 363 del 05/05/2022 per la copertura di n° 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA,CAT D/, ammesse con riserva con il provvedimento sopraccitato n. 623/2022, a condizione che l'avviato soccorso istruttorio si concluda con esito positivo;

9. Di dare atto che la selezione si svolgerà con le procedure, le modalità e i criteri indicati nel bando di selezione e nel vigente Regolamento "Disciplina delle procedure di accesso agli impieghi", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii. mentre per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla normativa vigente in materia;

10. Di dare atto che la procedura di cui sopra, è subordinata all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, avviati con nota n. 30929 del 29/06/2022;

11. Di demandare a successivo e separato provvedimento la nomina della Commissione Esaminatrice per la selezione in oggetto;

12. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è soggetto ad apposizione di visto di regolarità contabile;

13. Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Ragioneria per i necessari adempimenti in ordine all'iter formale della stessa.

Modalità e termini di impugnazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Rossella Bardinu

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.